



49577/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

SCN

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Dott. LUCA RAMACCI
- Dott. ELISABETTA ROSI
- Dott. GIOVANNI LIBERATI
- Dott. ANTONELLA DI STASI

- Presidente - SENTENZA N. 3399/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44676/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA N. IL X 1986

avverso la sentenza n. 3808/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/07/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Carlo Romano*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CONSIGLIERE
Luca Ruffini

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Rocco Casanova* che ha chiesto
l'assolvimento del ricorso

CASSAZIONE.net

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2013, il GUP presso il Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato **PA** responsabile per il delitto di cui agli artt. 609 bis, comma 1 e 609 septies, comma 1, c.p. per aver costretto **VAM** a subire atti sessuali (consistiti nel palpeggiarla sui seni e tra le gambe, con violenza perché sbattuta contro un muro, trattenendola con la forza per un braccio e trascinandola verso la sua autovettura al dichiarato fine di consumare un rapporto sessuale, nonostante i reiterati rifiuti della stessa) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione. Fatto commesso in Palermo, il 13 novembre 2011.

2. Con sentenza del 7 luglio 2014, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena nei confronti di **P** in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.

3. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Manifesta illogicità della motivazione poiché la sentenza di appello, pur avendo accolto le censure in punto di severità del trattamento sanzionatorio inflitto in ragione delle modalità dell'azione posta in essere dall'imputato, ha comunque escluso il riconoscimento della sussistenza del fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis, c.p., negando, altresì, le attenuanti generiche; 2) Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p., poiché non si sarebbe tenuto conto delle modalità della condotta dell'imputato, il quale avrebbe palpeggiato la persona offesa non per soddisfare le sue pulsioni sessuali, bensì per riprendere 50 euro che erano stati versati alla donna come corrispettivo di una prestazione sessuale, in seguito rifiutata. La motivazione sarebbe, quindi, lacunosa in quanto nel negare la sussistenza del fatto di minore gravità, la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare l'elemento oggettivo del reato senza valutare le modalità esecutive e le circostanze che avevano accompagnato l'azione, che se attentamente vagliate, avrebbero portato a riconoscere una non grave compromissione della libertà sessuale della persona offesa; 3) Violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e carenza di motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Devono essere innanzitutto rigettate le censure prospettate dal ricorrente volte a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, poiché mirano a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento

impugnato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.

2. Invero, nel caso di specie, questa Corte ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato all'imputato, sottolineando come l'imputato avesse costretto la persona offesa, trattenendola per un braccio e palpeggiandola nelle zone intime ed hanno ritenuta priva di pregio la diversa prospettazione difensiva secondo cui gli eventi erano conseguenza di una lite per la restituzione del denaro a causa di una prestazione sessuale non ricevuta. I giudici di merito, infatti, hanno dato conto delle ragioni poste a base del loro convincimento, sottolineando come la relazione di servizio degli agenti di polizia intervenuti ad arrestare il P , dopo aver udito le urla della donna e visto l'imputato nell'atto di palpeggiarle i seni e la vagina, avevano dato conferma dell'abuso posto in essere dall'imputato.

3. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giova ricordare che tale valutazione integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice lo escluda con motivazione congrua fondata sulle ragioni preponderanti della propria decisione, e anche se difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003, P.G. in procedimento Anaclerio, Rv. 229768). Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto applicazione del principio sopra richiamato e con motivazione congrua hanno ritenuto che la valutazione negativa circa la personalità dell'imputato attesa anche la mancata emersione di elementi di valutazione favorevoli, deponessero per l'esclusione di un trattamento sanzionatorio attenuato. Pertanto, la censura difensiva sul punto deve essere rigettata perché infondata.

4. Risulta invece fondato, e per tale motivo deve essere accolto, il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. Questa Corte (così, Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, C., Rv. 259196) ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le

condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto. Invero, ai fini della concedibilità dell'attenuante di minore gravità, assumono rilievo una serie di indici, segnatamente riconducibili, attesa la ratio della previsione normativa, al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, all'entità della compressione della libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 45604 del 13/11/2007, Mannina, Rv. 238282; Sez.3, n. 5646 del 24/3/2000, Improta, Rv. 216569).

5. Orbene, nella vicenda in esame, quanto alla valutazione delle modalità dell'azione, la Corte territoriale, confermando il giudizio del giudice di prime cure, ha evidenziato come il palpeggiamento di una giovane donna in un luogo pubblico con modalità violente non possa essere considerato fatto di minore gravità, ritenendo tali modalità come inquietanti e sintomatiche di una personalità assai negativa dell'imputato, pronto a porre in essere tali comportamenti pur di soddisfare le sue pulsioni sessuali. Nonostante l'espressa richiesta difensiva sul punto, i giudici del gravame hanno ritenuto insussistente il fatto di minore gravità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p., attribuendo rilievo esclusivo alla sola personalità dell'imputato senza prendere in considerazione le concrete modalità esecutive dell'azione. A giudizio del Collegio, la motivazione della sentenza impugnata sul punto è lacunosa, poiché manca una valutazione complessiva del fatto, riferita a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, ove assumano rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età.

6. S'impone pertanto, da parte del giudice di rinvio, ai fini della configurabilità o meno della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, una valutazione più approfondita onde valutare se la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, esaminando anche il grado dell'offesa inferta alla vittima, anche in termini psichici.


Per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente all'applicabilità dell'art. 609, ultimo comma, c.p., mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato

P.Q.M.


Annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente all'applicabilità dell'art. 609, ultimo comma, c.p.; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015

Il consigliere estensore


Elisabetta Rosi


Il Presidente

Claudia Squassoni


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003 perché previsto dalla legge.

Il consigliere estensore



Il Presidente



